



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. 2842/19

Il Tribunale di Campobasso composto dai seguenti magistrati:

- dott. Enrico Di Dedda	Presidente rel.
- dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice
- dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 2842/19 R.G.A.C. su ricorso di nato in Egitto il
e domiciliato in alla via avverso il
provvedimento emesso in data 25.09.2019 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione di Campobasso e notificato in data 04.12.2019,
con cui gli si negava la Protezione Internazionale ed ogni altra forma di protezione, al fine di
ottenere l'annullamento dell'impugnato provvedimento e la concessione, in via principale, della
protezione internazionale (nella forma dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria) o, in
subordine, del permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

All'udienza fissata, rimasta contumace parte resistente, il ricorrente insisteva nelle predette conclusioni, il giudice assumeva la causa in decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla Commissione Territoriale sulla sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale, del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e/o di quella umanitaria o speciale.

La Commissione Territoriale dichiarava la manifesta infondatezza della domanda, evidenziando la mancata riconducibilità dei motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge.

La Commissione Territoriale evidenziava come le vicende narrate dal ricorrente seppur ritenute credibili non consentissero il riconoscimento della protezione internazionale.

In merito al timore in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente basava tale paura esclusivamente su una intima convinzione personale, non essendoci alcun riscontro fra quanto dichiarato dal ricorrente e la normativa egiziana.

Sulla scorta di tali rilievi, la Commissione rigettava la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Veniva respinta anche la richiesta di *protezione sussidiaria* non potendo essere concessa in base alla mera provenienza geografica dell'istante (Egitto). Si faceva, infatti, presente che la situazione politica del Paese d'origine, in particolare nella regione di provenienza, non palesava una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato.

Per quanto concerneva l'istanza residuale di *protezione umanitaria*, ex art. 5, comma 6, D. L.vo 25.7.1998, n.286, la Commissione riteneva che non potesse essere accolta nel caso di specie non sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e comma 1.1. del D. L.vo 286/1998 così come novellato dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso evidenziando che la Commissione aveva ingiustificatamente negato la concessione di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria.

2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito evidenziati.

2.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 95/1970).

Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel "*ciudadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova*

fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).

I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".

Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Ed invero, dall'attenta lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla Commissione Territoriale - la cui accurata e approfondita audizione ha reso superfluo l'interrogatorio in sede giudiziale - si evince che i motivi prospettati nel ricorso non appaiono in alcun modo riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Come affermato dalla Commissione, le dichiarazioni rese, seppur credibili e coerenti, non integrano i presupposti per la concessione della protezione internazionale, non sussistendo in capo all'istante un pericolo concreto ed attuale in caso di rimpatrio.

Il timore manifestato dal ricorrente, ovvero subire un illegittimo imprigionamento a causa della sua renitenza alla leva, non trova riscontro alcuno né nella normativa egiziana, né nei report internazionali. Difatti, avendo il ricorrente lasciato l'Egitto nel 1981, all'età di 22 anni, riuscendo in qualche modo ad eludere l'obbligatorietà del servizio militare, ciò a cui potrebbe andare incontro al momento di un suo eventuale rimpatrio sarebbe esclusivamente una sanzione di tipo pecuniario (Country Policy and Information Note Egypt: Military service, Novembre 2019 [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/849413/ E Egypt - Military Service - CPIN - v2.0 November 2019 .pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/849413/E_Egypt_-_Military_Service_-_CPIN_-_v2.0_November_2019_.pdf)).

Conclusivamente, quindi, dalle dichiarazioni rese, non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici timori o rischi in caso di rimpatrio né per ritenere che il ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.

2.2 Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo *status* di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale *status* è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinvio nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26). Sicché l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più

gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 13858 del 2018; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12).

Ciò premesso, va rilevato che, sebbene l'Egitto sia contraddistinto certamente da zone d'ombra documentate da molteplici report internazionali (<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/egitto-diritti-e-sicurezza-ancora-un-giro-di-vite-24005>;

<https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/144728.pdf>; <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/egypt>), e nonostante la recente presa di posizione del Parlamento Europeo nei confronti dell'Egitto (<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/12/19/la-presenza-posizione-del-parlamento-europeo-legitto/>), la situazione non presenta gli elementi di criticità giuridicamente rilevanti ai fini della protezione sussidiaria, non essendovi – nella zona di provenienza del ricorrente – in atto una situazione di conflitto armato in linea con la previsione di cui all'art. 14, lett. c, del D. L.vo 251/2017.

In ogni caso è mancata, nel caso di specie, ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D.Lgs n. 251/2007.

Come posto in rilievo dalla Suprema Corte di Cassazione, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr., in termini, ord. n. 14006/2018).

Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente (Egitto) ed, in particolare, nella zona di provenienza, situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.

Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriata, possa essere sottoposta a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (*ex art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/2007*).

2.3 Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria è invece degno di pregio.

Va precisato, preliminarmente, che il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.

La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”*. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede poi che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.

A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che *“si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”*.

Pertanto, alla luce dell'attuale quadro normativo, la doglianza sollevata dal ricorrente non potrà essere il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nella formulazione precedente

all'D.L. 113 del 2018, convertito in Legge, bensì – alla luce del su citato art. 15 – il riconoscimento della nuova protezione speciale.

Nel caso di specie, ritiene questo Collegio, sussistono gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di Protezione.

Come detto, il ricorrente è in Italia dal 1981, quindi da ben 40 anni, e nonostante la momentanea assenza di documenti che l'hanno spinto ad avanzare richiesta di protezione internazionale, si può plausibilmente affermare che il rientro in Egitto causerebbe allo stesso un danno inimmaginabile, avendo trascorso nel nostro territorio quasi il doppio del periodo di vita trascorso in Egitto, e interromperebbe un percorso di vita in Italia comunque migliorativo e ormai stabile. Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che nel corso degli anni qui trascorsi, il ricorrente abbia quasi sempre avuto un'occupazione, tanto da intentare una causa civile nei confronti di un datore di lavoro che ne ha sfruttato la manodopera, dimostrando con ciò un effettivo inserimento socio culturale in Italia.

In ultimo, se è pur vero che un eventuale rimpatrio in Egitto non costituirebbe pericolo di illegittimo imprigionamento, è anche vero che non avendo lo stesso documenti che ne attestino la nazionalità ed avendo lasciato il paese da così tanti anni, i disagi sociali ed economici cui potrebbe incorrere sono incalcolabili (Vedi report Country Policy and Information Note Egypt: Military service sopracitato).

3. La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.T.M.

- In parziale accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente nato in Egitto il la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale e manda al sig. Questore di Napoli per l'adozione delle determinazioni di competenza;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiarà integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Si comunichi.

Campobasso, data del deposito

Il Presidente est.

Dott. Enrico Di Dedda